

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO CUGRI

TITOLO I - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 1 - Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, che è costituito secondo l'articolo 7 dello Statuto ed è presieduto dal Direttore del Consorzio, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto stesso.

Art. 2 - E' convocato, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, mediante lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, oppure con telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica, inviato almeno cinque giorni prima.

Art. 3 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Direttore, inoltre può essere convocato ogni volta che lo richieda almeno un terzo di suoi componenti.

Art. 4 - Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti non contando gli assenti giustificati per iscritto; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Direttore.

Art. 5 - Svolge di norma le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo il componente più giovane in età tra i presenti.

Art. 6 - Il Direttore della seduta può chiamare a riferire al Consiglio Direttivo, quando ve ne sia la necessità, esperti esterni al Consiglio.

Art. 7 - I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, firmate dal Direttore e dal Segretario, sono raccolte cronologicamente in apposito registro numerato. Dei verbali relativi vengono conservate raccolte cronologiche.

Art. 8 - Ai partecipanti al Consiglio Direttivo è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione.

Inoltre, il Consiglio Direttivo:

- 1) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
- 2) delibera sulle iniziative scientifiche, nonché sulla istituzione o soppressione delle Sezioni di sede, Unità e Laboratori, sentito anche il Consiglio della Sede Operativa interessata;
- 3) delibera in materia di convenzioni e contratti anche su proposte delle Sedi Operative;
- 4) forma ed adotta i regolamenti;
- 5) delibera su tutte le questioni riguardanti l'Amministrazione del Centro;
- 6) può delegare talune delle proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione al Direttore, prefissandone i termini e le modalità.

TITOLO II - DIRETTORE

Art. 1 – Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore dell'Università di Salerno tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Il Direttore dura in carica un triennio e non è rinominabile per più di un triennio consecutivo.

Art. 3 - Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza del Centro.

A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo per conto del Centro, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintende alle attività e alla Amministrazione del Centro stesso.

Art. 4 - Il Direttore del Consorzio, almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio Direttivo, avvia le procedure per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 5 - Al Direttore oltre al rimborso spese è corrisposta un'indennità di carica definita dal Consiglio Direttivo, indennità che può considerarsi connessa al raggiungimento di obiettivi prefissati.

TITOLO III - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 1 - Il collegio dei revisori dei conti è costituito da: tre membri effettivi e due supplenti.

a) un revisore effettivo, che ne assume la presidenza ed uno supplente designati dal Ministero dell'Economia;

b) due revisori effettivi ed uno supplente, designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Art. 2 - I componenti del collegio, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 3 - Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì il compenso dei componenti del Collegio.

Art. 4 - Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione amministrativa-contabile del Consorzio, pertanto, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Art. 5- componenti del collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Per la validità delle adunanze del Collegio dei revisori dei conti è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 7 - In caso di impedimento del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, le adunanze sono presiedute dal componente più anziano di età.

TITOLO IV - SEDI (Sezioni e Laboratori di ricerca avanzata)

Sedi

Il Centro ha due sedi operative, una presso l'Università di Salerno e l'altra presso l'Università di Napoli.

Il Consiglio Direttivo tenendo conto dei programmi pluriennali, destina annualmente le risorse necessarie al funzionamento di ciascuna struttura ed alla sua operatività.

Consiglio di Sede

L'organizzazione di ciascuna struttura ed il coordinamento scientifico delle relative attività spettano al Consiglio della Sede operativa.

Il Consiglio di Sede Operativa assicura l'espletamento dei piani di attività annuali e pluriennali coerentemente con le linee programmatiche definite dal Consiglio Direttivo; decide sulla utilizzazione delle risorse assegnate alla Sede Operativa; propone al Consiglio Direttivo la stipula di convenzioni e contratti; propone al Consiglio Direttivo i Responsabili delle Sezioni di Sede, Unità, Laboratori e dei piani di ricerca.

Componenti del Consiglio di Sede

I componenti del Consiglio di Sede sono gli stessi del Consiglio Direttivo afferenti all'Università cui fa riferimento la sede operativa, integrati o meno da altri docenti di ruolo nominati dal Rettore della sede sino ad un massimo di cinque, tenuto conto delle linee di ricerca attivate presso la sede dal Consiglio Direttivo del Centro.

Coordinatore di Sede

Ciascuna sede avrà un coordinatore designato dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio stesso.

Il coordinatore di Sede convoca e presiede il Consiglio di Sede e sovrintende alle attività della sede.

Sezioni e Laboratori

Al fine di realizzare il proprio oggetto, il Centro procede alla costituzione ed alla gestione in proprio di **Sezioni** e di **Laboratori di ricerca avanzata** e, previo atti convenzionali, costituisce Unità di ricerca anche presso Università, Dipartimenti Universitari, Enti Pubblici e privati di ricerca;

Pertanto, al fine di realizzare i propri scopi il Centro potrà stipulare convenzioni con Università e Dipartimenti italiani e/o stranieri, Centri di Eccellenza, Centri di Competenza, con il CNR, l'ENEA, la UE, con altri Enti pubblici e/o privati, e con Fondazioni o Società nazionali ed internazionali, che operano in Settori interessati alle attività del Centro, nonché costituire Società a prevalente capitale pubblico con altri Enti pubblici e/o di interesse pubblico.

Potrà altresì prendere parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione nazionale ed internazionale nei settori di propria competenza;

L'attività del Centro è organizzata per Settori o linee di ricerca.

Le Sezioni di Sede, Unità e Laboratori, sentito anche il Consiglio della Sede Operativa interessata sono istituite e/o soppresse dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V- RIUNIONI, AFFERENZA

Art. 1 - Tutte le riunioni degli Organi possono essere tenute in audio o tele-conferenza.

Art. 2 - Sono automaticamente afferenti al Consorzio i componenti dei Consigli, i ricercatori e i tecnici che hanno rapporti di dipendenza con il Consorzio stesso e i responsabili di progetti di ricerca

Le domande dei docenti ricercatori e tecnici delle Facoltà di Ingegneria e Scienze delle Università Consorziare sono accettate d'ufficio. Tutte le altre richieste sono esaminate ed approvate dal Consiglio Direttivo del C.U.G.RI.. Spetta al richiedente verificare la compatibilità o meno della propria afferenza con le regole dell'organismo di appartenenza. Possono far domanda di afferenza in qualità di "afferente aggiunto" i docenti ricercatori e tecnici di altre Università ed enti di ricerca (nazionali o stranieri) i tecnici di enti e società pubbliche e private o i professionisti autonomi che *svolgono attività di alto rilievo tecnico scientifico* nei settori di interesse del Consorzio. La richiesta di afferenza deve contenere tutti i dati e le indicazioni previste nell'apposita scheda. L'afferenza al Consorzio decade per dimissioni; per cessazione del rapporto con l'Università consorziata; *per eventuali gravi motivi di incompatibilità segnalati al Consiglio Direttivo. La qualifica di afferente si conserva anche successivamente al congedo o al pensionamento.*